

~~(146/97 - Porto)~~

VISTI:

FRANCESCO DI FREGATA (CP) SOTTOSCRITTO, CAPO DEL
UFFICIO MARITTIMO E COMANDANTE DEL PORTO DI

CROTONE,

VISTA:

la legge 06.02.1996 n°52 di recepimento della Direttiva
n°93/75/CEE del Consiglio del 13 Settembre 1993 relativo alle
condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti
marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano
merci pericolose o inquinanti;

- VISTO:

il Dp. N°520104 in data 13.02.1996 del Ministero dei trasporti
e della Navigazione;

- VISTA :

la Circolare Titolo : Polizia e Sicurezza dei Porti – Vigilanza
Costiera – Serie II n°23 in data 23.06.1994 del Ministero dei
Trasporti e della Navigazione;

- RAVVISATA:

la necessità di regolamentare l'entrata ed uscita delle unità
che approdano nel porto di Crotone, nonché di disciplinare
l'ancoraggio ed i movimenti delle stesse nell'ambito
portuale;

- RITENUTO :

necessario adottare le misure per prevenire il verificarsi
di incidenti e/o inquinamento in mare;

- CONSIDERATO:

che l'ottimizzazione del flusso informativo attinente la
movimentazione delle navi in arrivo, in partenza ed in sosta
nel porto di Crotone e relativa rada, consentendo
l'adozione tempestiva delle necessarie misure preventive,
permetterà di ridurre considerevolmente il rischio di
incidenti coinvolgenti le unità suddette;

- SENTITO :

il parere della locale Corporazione dei Piloti;

- VISTA :

la Convenzione di Londra del 20 ottobre 1972 e successivi
emendamenti "sulle regole internazionali per prevenire gli
abbordi in mare" – COLREG 1972;

NOTIFICATA CON ORD. 35/97



in articoli 17, 30, 62, 81, 179, 181 e 182 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 101 del relativo Regolamento di Sicurezza – parte marittima;

ORDINA

- Art.1.** E' approvata e resa esecutiva l'annessa normativa "Disciplina della Navigazione e del traffico nella rada e nel porto di Crotona".
- Art.2.** La presente ordinanza entra in vigore a far data 01.09.97.
Rimangono in vigore tutte le disposizioni emanate nel tempo dalla Capitaneria di Porto di Crotona in materia di Sicurezza della Navigazione, della Salvaguardia della Vita Umana in Mare e della Tutela delle acque del mare dagli inquinamenti, qualora non in contrasto con le norme di cui al presente provvedimento.
- Art.3.** I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, a meno che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.
- Art.4.** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

CROTONA

31 LUG. 1997



IL COMANDANTE
C.F. (CP) Francesco SANTUCCI

DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE E DEL TRAFFICO NELLA RADA E NEL PORTO DI CROTONE

CAPITOLO PRIMO

DEFINIZIONE DEI LIMITI DELLA RADA, DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DELLE NAVI
CHE APPRODANO NELLA RADA E NEL PORTO, NONCHÉ ALL'USCITA DEL PORTO DI
CROTONE.

ARTICOLO 1

(Definizione dei limiti della rada di Crotone)

La rada di Crotone, evidenziata nell'allegato stralcio di carta nautica, è l'area adiacente al porto di Crotone compresa tra le seguenti direttrici:

Parallelo : $39^{\circ} 03' 00''$ N.

Meridiano : $17^{\circ} 10' 00''$ E.

Parallelo : $39^{\circ} 07' 00''$ N.

Linea di costa.

ARTICOLO 2

(Zone della rada riservata all'ancoraggio delle navi)

Nella rada di Crotone sono individuati i seguenti punti di fonda (attesa entrata)

ALFA 1 LAT. $39^{\circ}06.1$ NORD.

Ovvero 245° Piattaforma "Luna A" 1.8

LONG. $17^{\circ}09.0$ EST.

ALFA 2 LAT. $39^{\circ}05.7$ NORD.

Ovvero 223° Piattaforma "Luna A" 1.8

LONG. $17^{\circ}09.5$ EST.

ALFA 3 LAT. $39^{\circ}05.1$ NORD.

Ovvero 213° Piattaforma "Luna A" 2.2

LONG. $17^{\circ}09.5$ EST.

ALFA 4 LAT. $39^{\circ}04.5$ NORD.

Ovvero 206° Piattaforma "Luna A" 2.7

LONG. $17^{\circ}09.5$ EST.

PUNTI DI REDOSSO:

BRAVO 1 LAT. $39^{\circ}03.9$ NORD.

Ovvero 244° Piattaforma "Luna B" 2.6

LONG. $17^{\circ}09.0$ EST.

BRAVO 2 LAT. $39^{\circ}03.5$ NORD.

Ovvero 233° Piattaforma "Luna B" 2.6

LONG. $17^{\circ}09.4$ EST.



ARTICOLO 3

(Imbarco e sbarco pilota)

I piloti della corporazione del porto di Crotone devono imbarcare/sbarcare nel punto di coordinate:

- Latitudine : 39° 06'.4 Nord.
- Longitudine: 17° 08'.1 Est.

ARTICOLO 4

(Divieti operanti nella rada e sulla rotta di entrata e di uscita delle navi)

- a. Lungo la rotta di entrata e di uscita dal porto (cfr. All. n° 01) è vietato la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità, la pesca e qualsiasi altra attività;
- b. Salvo autorizzazione della Capitaneria di Porto, nella rada sono vietate immersione subacquee.

ARTICOLO 5

(Modalità di entrata per le navi dirette agli ormeggi)

1. I comandanti delle navi dirette agli ormeggi nel porto di Crotone devono contattare con congruo anticipo a mezzo radio VHF (Canale 14) la locale Stazione dei Piloti comunicandone l'ora di previsto arrivo in rada e richiedendo le direttive per l'ormeggio. Devono altresì comunicare alla centrale operativa di questa C.P., con almeno 24 ore di anticipo, l'arrivo al porto di Crotone secondo le modalità previste dall'art. 1 dell'ordinanza n°40/95 del 04.07/1995.
2. Le navi che non sono soggette all'obbligo di pilotaggio dovranno concordare con la predetta stazione le modalità di movimento in rada e l'ambito portuale.
3. Le navi che sono soggette all'obbligo di pilotaggio devono imbarcare il pilota nel punto di cui all'articolo 3 ovvero, se è alla fonda, prima di effettuare il movimento.
4. Le navi in entrata devono dare la precedenza a quelle in uscita.

ARTICOLO 6

(Ingresso in porto di navi con carichi pericolosi)

E' vietato l'ingresso in porto delle navi che trasportano idrocarburi e/o sostanze nocive e/o prodotti chimici allo stato liquido o gassoso o che abbiano trasportato i predetti carichi e non siano bonificati e/o in gas-free.

ARTICOLO 7

(Richiesta servizi)

Tutti i movimenti delle navi (ormeggio, disormeggio, movimento lungo la panchina, ingresso ed uscita) sono disposti dall'Autorità Marittima su richiesta dell'Agente Raccomandatario o dal Comandante della nave, avanzata tramite l'apposito stampato di "richiesta servizi" (cfr. All. n° 02), alla Capitaneria di Porto 2(due) ore prima dell'esecuzione degli stessi.



ARTICOLO 8

(Ascolto radio)

Durante le operazioni commerciali e durante le operazioni di buncheraggio, le unità mercantili devono mantenere l'ascolto radio continuo sul canale 16 VHF/FM (Ordinanza n°43/95 del 31.07.1995).

ARTICOLO 9

(Modalità di uscita delle navi dal porto)

1. In analogia a quanto disposto per l'entrata, le navi in uscita dal porto che non sono soggette all'obbligo di pilotaggio dovranno concordare con la Stazione dei piloti le modalità ed i tempi di movimento nell'ambito portuale ed in rada.
2. In nessun caso le navi in uscita potranno attraversare le zone di ancoraggio.
3. Le navi in uscita hanno la precedenza su quelle in entrata.

ARTICOLO 10

(Norme per la sosta per le navi nelle zone di ancoraggio)

1. Le navi in sosta nella rada di Crotone devono dar fonda in uno dei punti di cui all'art. 1. L'ancoraggio in rada delle unità mercantili è consentito previa autorizzazione dell'Autorità Marittima. Il punto di fonda, una volta raggiunto, deve essere comunicato a mezzo radio VHF (canale 16) alla Centrale Operativa della Capitaneria di Porto.
2. Durante la sosta in rada, le navi devono mantenere un regolare turno di guardia al fine di assicurare una rapida manovra dell'unità a richiesta dell'Autorità Marittima o qualora necessaria.
3. Le navi alla fonda devono effettuare ascolto continuo in VHF (canale 16) ed devono informare la Centrale Operativa della Capitaneria di Porto di qualsiasi evento straordinario che possa pregiudicare la sicurezza della navigazione e/o costituire pericolo per l'ambiente marino.
4. Le navi cisterna e le navi che trasportano merci pericolose in genere stando alla fonda devono mostrare, in aggiunta i segnali e fanali regolamentari, i seguenti segnali:
 - Di giorno: bandierina rossa "B" del codice internazionale dei segnali;
 - Di notte : fanale a luce rossa visibile a giro d'orizzonte.Quest'ultimo obbligo vale anche per le navi ormeggiate in banchina.

ARTICOLO 11

(Comunicazioni dei Piloti del porto)

1. Il pilota di turno all'atto dell'inizio del servizio deve comunicare i seguenti dati alla Centrale Operativa della Capitaneria di Porto:
 - NOME DELLA NAVE;
 - ORA INIZIO MANOVRA DI ENTRATA/USCITA;Ultimato il servizio dovrà essere comunicato l'ora di fine manovra.



pilota di turno dovrà comunicare altresì, eventuali ritardi di cui dovesse venire a conoscenza nella partenza delle navi rispetto all'orario previsto nel "bollettino operativo giornaliero degli arrivi e delle partenze".

ARTICOLO 12

(Imbarco pilota di turno)

Il pilota di turno, prima di imbarcare, dovrà verificare che le norme di sicurezza previste dalla Solas 74, così come emendata siano rispettate. In caso negativo, il pilota di turno prenderà imbarco solo e solamente se ritenga che esso avvenga in sicurezza. Al termine della manovra, il pilota di turno farà pervenire circostanziato rapporto in merito.

ARTICOLO 13

(Disposizioni generali)

Qualunque movimento di unità mercantile all'interno del porto di Crotone, compresa l'entrata e l'uscita deve essere preventivamente autorizzata dalla Autorità Marittima.

ARTICOLO 14

(Precedenza negli accosti)

L'accosto delle navi che non abbiano impedimenti sanitari o di altro genere alle banchine è regolato dall'Autorità Marittima tenendo conto dell'ora di arrivo della nave nella rada del porto di Crotone.

L'Autorità Marittima può, comunque, derogare a quanto disposto al comma precedente, valutando eventuali situazioni particolari che devono essere di volta in volta rappresentati.

ARTICOLO 15

(Navi non in libera pratica sanitaria)

E' vietato, ad eccezione del battello dei piloti, avvicinarsi a qualsiasi mezzo alle navi in arrivo, sia in rada che in banchina, prima che queste abbiano ultimato le formalità prescritte dalle leggi sanitarie ed abbiano ammainato i segnali previsti.

ARTICOLO 16

Il Comandante ovvero il proprietario, il noleggiatore o l'Agente Raccomandatario Marittimo di una nave mercantile che trasporta merci pericolose e inquinanti, alla rinfusa o in colli, proveniente da un paese extracomunitario dovrà trasmettere, quale condizioni di accesso alla rada e al porto di Crotone, al momento della partenza dal porto di caricamento, tutte le informazioni di cui all'allegato 03.

ARTICOLO 17

La "Dichiarazione integrativa di partenza" dovrà essere presentata alla locale Autorità Marittima solo al termine delle operazioni commerciali ed, in ogni caso, non prima di due ore dall'ora prevista di partenza.

In calce alla citata dichiarazione il Comandante della nave dovrà:

- a. effettuare specifica annotazione circa l'accertamento dell'assetto e della stabilità della nave e che quest'ultima soddisfa ai previsti criteri di stabilità, specificando, altresì, di aver annotato i relativi dati sui libri di bordo così come prescritto dal paragrafo 7.4 della regola 8 del Capitolo II-1 parte B della Solas 74, così come emendata;
- b. effettuare specifica annotazione di aver preso visione presso la locale Autorità Marittima degli avvisi ai naviganti ovvero di esserne già a conoscenza.

In uno a detta dichiarazione l'Agente Raccomandatario deve presentare la dichiarazione di cui all'allegato 5 B.



ARTICOLO 18

I Comandanti delle navi, dopo l'eventuale sbarco del pilota, devono comunicare a mezzo radio V.H.F. (Canale 16) alla Centrale Operativa della Capitaneria di Porto il messaggio contenente i seguenti dati:

ALFA Nominativo della nave e nominativo internazionale;

BRAVO Rotta;

CHARLIE Velocità;

DELTA Destinazione;

ECHO Previsto arrivo;

FOXTROT Numero dei passeggeri;

GOLF Qualità e quantità del carico;

le navi passeggeri, relativamente alla lettera GOLF, devono specificare i seguenti dati:

GOLF1 Numero autovetture (comprensivo di campers, roulotte, scafi ecc)

GOLF2 Numero dei veicoli commerciali e rimorchi vuoti;

GOLF3 Numero dei veicoli commerciali e rimorchi carichi.

ARTICOLO 19

(DEFINIZIONI)

Ai fini del presente articolo si intendono per

- a) "operatore": il proprietario, il noleggiatore, l'imprenditore o l'agente marittimo della nave;
- b) "nave": qualsiasi nave da carico, petroliera, chimichiera o gasiera o nave passeggeri diretta ad un porto della Comunità o che ne esce e che trasporta merci pericolose o inquinanti, alla rinfusa o colli;
- c) "merci pericolose": quelle merci classificate nel codice IMDG nel capitolo 17 del codice IBC e nel capitolo 19 del codice IGL;
- d) "merci inquinanti": - idrocarburi secondo la definizione dell'allegato 1° della MARPOL;
- sostanze liquide nocive, secondo la definizione dell'allegato 2° della MARPOL;
- sostanza dannosa secondo la definizione dell'allegato 3° della MARPOL;
- e) "MARPOL": la convenzione internazionale del 1973 sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi ed il relativo protocollo del 1978, vigenti al momento dell'adozione della presente Ordinanza;
- f) "codice IMDG": il codice marittimo internazionale per il rapporto delle merci pericolose vigenti al momento dell'adozione della presente Ordinanza;
- g) "codice IBC": il codice internazionale OMI per la costruzione e l'armamento delle navi che trasportano sostanze chimiche pericolose alla rinfusa, vigenti al momento dell'adozione della presente Ordinanza;
- h) "codice IGL": il codice OMI internazionale per la costruzione e l'attrezzatura delle navi addette al trasporto di gas liquefatti alla rinfusa, vigenti al momento dell'adozione della presente Ordinanza.

E' fatto obbligo ai piloti impegnati nelle operazioni di approdo, di disormeggio e di manovra delle navi, di informare immediatamente la locale Autorità Marittima quando vengono a conoscenza dell'esistenza di gravi deficienze che possano pregiudicare la sicurezza della navigazione e della nave.

Il comandante della nave che trasporta merci pericolose o inquinanti, prima dell'entrata in porto deve compilare, in modo veritiero ed accurato l'elenco di controllo di cui all'allegato 03 e consegnare copia al pilota e successivamente alla locale Autorità Marittima.

Tale elenco deve essere controfirmato dal pilota.

Il Comandante della nave, nonché il pilota sono tenuti ad informare, in caso di incidente e/o di manchevolezza che possono pregiudicare la sicurezza della navigazione o costituire pericolo per l'ambiente marino e per la fascia costiera, immediatamente e dettagliatamente, la Centrale Operativa della Capitaneria di Porto di Crotone.



ARTICOLO 20

È fatto obbligo ai piloti impegnati nelle operazioni di approdo, di disormeggio e di manovra delle navi, di informare immediatamente la locale Autorità Marittima quando vengono a conoscenza dell'esistenza di gravi deficienze che possano pregiudicare la sicurezza della navigazione e della nave.

ARTICOLO 21

Il comandante di una nave mercantile che trasporta merci pericolose o inquinanti, alla rinfusa o in colli, prima della partenza, deve comunicare all'Autorità Marittima tutte le informazioni di cui all'Allegato n° 03. Dette informazioni devono essere presentate insieme alla "Dichiarazione integrativa di partenza" di cui all'articolo 179 del Codice della Navigazione.

CAPITOLO SECONDO

DISPOSIZIONI PER L'ORMEGGIO NEL PORTO DI CROTONE

ARTICOLO 22

(Denominazione delle banchine)

Nel porto di Crotone (Bacino Nord) le banchine destinate all'ormeggio assumono la seguente denominazione:

Molo Foraneo (punti di accosto n° 4, 5 e 6)
Molo Spezzato (punto di accosto n° 7)
Banchina di Riva (punti di accosto n° 8, 9 e 10)
Molo Giunti (punti di accosto n° 1, 2 e 3)
Molo di Sottoflutto (punti di accosto n° 11, 12, 13, 14 traversia e 15)

ARTICOLO 23

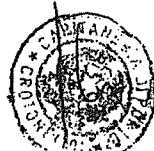
(Destinazione delle banchine)

Molo foraneo n° 4 e 5: per movimentazione idrocarburi
Molo foraneo n° 6: per movimentazione di merci varie (granaglie merci in collo e pallettizzati)
Molo spezzato n° 7: per movimentazione di merci varie
Banchina di riva n° 8, 9 e 10: per movimentazione di merci varie (n°10 per carichi eccezionali)
Molo giunti n° 1, 2 e 3: per movimentazione liquide corrosive e pericolosi
Molo sottoflutto n° 11, 12, 13, 14 e 15: per movimentazione merci varie.

ARTICOLO 24

(Modalità di ormeggio e disormeggio delle navi)

1. L'ormeggio in andana (di punta) e l'eventuale affiancamento fra le navi in banchina deve essere espressamente autorizzato dalla Capitaneria di Porto;
2. L'ormeggio deve essere attuato con cavi di struttura idonea ed in numero adeguato a far fronte ad eventuali peggioramenti delle condizioni meteo marine;
3. Durante le operazioni d'imbarco e sbarco i cavi d'ormeggio devono essere regolati in modo da non essere in bando.
4. Durante le operazioni di ormeggio e disormeggio, i Comandanti delle navi devono adottare tutte le misure idonee ad evitare danni agli arredi portuali e, a tal fine, è fatto d'obbligo dell'uso di idonei parabordi in dotazione



nave. Qualora si verificano danni alle banchine il Comandante della nave o l'Agente Raccomandatorio marittimo deve far pervenire all'Autorità Marittima un rapporto circostanziato dal quale emerga la dinamica dell'incidente, nonché i danni subiti dalla nave e/o causati ad altra unità.

E' fatto obbligo al Pilota di turno di comunicare alla Centrale Operativa della Capitaneria di Porto qualsiasi incidente occorso durante le operazioni di ormeggio e disormeggio di una nave.

ARTICOLO 25

(Comunicazione in caso d'emergenza)

Le navi presenti nel porto o in rada devono comunicare con immediatezza su V.H.F. canale 16 alla Centrale Operativa della Capitaneria di Porto ogni emergenza che dovesse verificarsi a bordo.

2. Il predetto obbligo è esteso anche al personale facente parte degli operatori portuali e a chiunque altro venisse a conoscenza di una situazione di pericolo.

ARTICOLO 26

(Efficienza dell'impianto antincendio di bordo)

1. L'impianto antincendio di bordo deve essere mantenuto in perfetta efficienza ed in pressione.
2. Il servizio antincendio di bordo deve essere pronto ad intervenire con immediatezza.
3. Qualora sussiste urgente ed improrogabili motivi tecnici per i quali l'impianto antincendio di bordo deve essere disattivato momentaneamente, il Comando deve richiederne l'autorizzazione alla Capitaneria di Porto. Tale autorizzazione potrà essere concessa subordinatamente all'ottemperanza delle prescrizioni e condizioni di ordine tecnico che saranno impartite di volta in volta, ivi incluso l'eventuale obbligo di assicurare il presidio antincendio con un rimorchiatore opportunamente attrezzato.

ARTICOLO 27

(Richiesta di approdo)

Gli Agenti Raccomandatori Marittimi devono comunicare in forma scritta ed in bollo all'Autorità Marittima la previsione di arrivo delle navi contestuali alla richiesta di approdo, almeno 48 ore prima del giorno di arrivo e, comunque, entro le ore 12.00 del giorno precedente l'arrivo se questo è previsto nella mattinata successiva, ed entro le ore 19.00 del giorno prima se questo è previsto dopo le ore 12.00. La predetta richiesta deve essere formulata utilizzando esclusivamente la modulistica di cui all'allegato D 4.

Copia della predetta istanza deve essere consegnata ai sottoelencati Enti e Servizi del porto:

- Dogana;
- Comando Guardia di Finanza;
- Questura;
- Ufficio di Sanità Marittima di Reggio di Calabria;
- Corporazione Piloti del Porto;
- Gruppo Ormeggiatori del Porto;
- Concessionaria Rimorchiatori.

Gli interessati sono responsabili delle notizie fornite, la cui inesattezza o incompletezza sostanziale o per ritardo possono comportare la perdita del turno di accosto.

Gli Agenti Raccomandatori Marittimi hanno l'obbligo di informare verbalmente l'Autorità Marittima e gli altri Enti e Servizi sopracitati di qualunque variazione in ordine alle notizie già fornite, anche nelle giornate festive.

Nel caso di nave straniera l'Agente Raccomandatorio Marittimo, unitamente alla richiesta d'approdo, deve consegnare la dichiarazione di mandato agenziale (cfr. All. n. 05a) firmata dallo stesso.



03 Nel caso di navi provenienti da porti extracomunitari, che trasportano merci pericolose o inquinanti, l'Agente Raccomandatorio Marittimo dovrà comunicare all'Autorità Marittima tutte le informazioni di cui all'Allegato della presente Ordinanza.

ARTICOLO 28

(Equipaggio)

Durante la permanenza nel porto di Crotone, le navi devono mantenere sempre a bordo una consistente parte dell'equipaggio in grado di eseguire qualsiasi movimento che sarà richiesto dall'Autorità Marittima.

In ogni caso deve essere presente a bordo almeno un terzo dell'equipaggio oltre al Comandante o al Primo Ufficiale di Coperta, al Direttore di Macchina o al Primo Ufficiale di Macchina.

ARTICOLO 29

(Richiesta di movimenti di navi in porto)

Le richieste di movimenti di navi ormeggiate debbono pervenire all'Autorità Marittima a cura dell'Agenzia Marittima entro le ore 12.00 dei giorni feriali utilizzando la modulistica di cui all'allegato 06.

In presenza di due o più richieste analoghe, riferite al medesimo accosto, la precedenza è dovuta di massima alla nave che per prima è arrivata in rada.

I movimenti autorizzati saranno effettuati all'ora stabilita dall'Autorità Marittima.

ARTICOLO 30

(Richiesta di sostituzione all'ormeggio assegnato navi inoperose)

Le navi in attesa di accosto operativo possono chiedere di sostituirsi ad una nave che, avendone la possibilità, rinuncia al posto assegnato ovvero ad eseguire le operazioni commerciali.

L'istanza deve essere presentata all'Autorità Marittima entro le ore 12.00 dei giorni feriali utilizzando la modulistica di cui all'allegato 07, in regola con le norme sul bollo e vistata dall'Agente Raccomandatorio Marittimo della nave che rinuncia a quell'accosto. Detta ultima nave ormeggerà solo dopo che eventuali navi presenti in rada in quel momento avranno ultimato le relative operazioni commerciali.

ARTICOLO 31

(Spese di movimenti delle navi)

In linea generale le navi che debbono essere movimentate per consentire l'accosto di altre si muovono a spese di chi ha richiesto il movimento. Il pagamento delle spese di movimento delle navi inoperose che lasciano l'ormeggio ad altre che lavorano sono a totale carico della nave che non lavora in caso di mancanza di altri ormeggi.

ARTICOLO 32

(Accosto navi passeggeri)

Salvo problemi di particolare natura, da valutarsi di volta in volta, le navi passeggeri che richiedono l'approdo nel porto di Crotone hanno la precedenza sulle altre navi indipendentemente dall'ordine di arrivo in rada.



CAPITOLO TERZO

NORME PARTICOLARI PER NAVI CISTERNE

ARTICOLO 33

(COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELLA NAVE ALL'AUTORITA' MARITTIMA)

Il Comandante delle navi cisterna devono far pervenire all'Autorità Marittima con almeno 24 ore di anticipo (Allegato) rispetto al previsto arrivo nelle acque territoriali del Compartimento Marittimo di Crotone un messaggio contenente le seguenti informazioni :

- anno di costruzione ;
- ora di previsto arrivo della nave in rada ;
- quantità totale del carico trasportato e da scaricare ;
- data e luogo di rilascio dei certificati di sicurezza ;
- ogni altra notizia relativa a deficienze dello scafo, apparati motori, organi di governo e dotazioni di sicurezza ;
- data e luogo dell'ultima visita effettuata ai sensi del Memorandum di Parigi 1982.

ARTICOLO 34

APPRODO DELLE NAVI CISTERNA DOMANDA DI APPRODO

1. Gli armatori, gli agenti marittimi raccomandatori delle navi cisterna debbono presentare alla Capitaneria di Porto, con almeno 24 ore di anticipo sulla data del presunto arrivo della nave, domanda di accosto in carta legale, in duplice esemplare, (seconda copia in carta semplice) conforme al modello 04 dalla quale risultino le seguenti indicazioni :
 - 1) nel caso di nave che debba compiere operazioni commerciali o riparazioni :
 - a) giorno ed ora del previsto arrivo e della provenienza della nave ;
 - b) tipo, nome, bandiera, stazza lorda e netta della nave, portata lorda, lunghezza, pescaggio a prora e a poppa al momento dell'approdo ;
 - c) qualità e quantità della merce da sbarcare o imbarcare, con la specificazione di cui al precedente art. 33 ;
 - d) nome dell'agente marittimo ;
 - e) nome del ricevitore o del caricatore o dei loro eventuali rappresentanti o mandatari ;
 - f) motivo dell'approdo e durata presunta della sosta ;
 - g) ormeggio preferito ;
 - h) l'ora prevista in cui le Ditte interessate saranno pronte ad iniziare la caricazione e la scarica ;ogni altra informazione ritenuta comunque utile.
2. Nel caso di nave che debba soltanto sostare in porto :
 - a) giorno ed ora del previsto arrivo e provenienza della nave ;
 - b) tipo, nome, bandiera, stazza lorda e netta della nave, portata lorda, lunghezza, previsto pescaggio a prora e a poppa al momento dell'approdo ;
 - c) qualità e quantità del carico esistente a bordo ;
 - d) nome dell'agente marittimo ;
 - e) in caso di nave scarico : la qualità dell'ultimo carico sbarcato e se la nave sia stata declassificata o bonificata ; dove e quanto ;
 - f) motivo dell'approdo, e durata presunta della sosta ;
 - g) ormeggio preferito ;
 - h) altre informazioni ritenute comunque utili (come, per esempio, la nave sia stata degassificata o bonificata , dove e quanto ;

I dati non ancora noti , al momento della presentazione della domanda di approdo debbono essere comunicati dal Comandante della nave per radiotelegrafia o radiotelefono e, ove dove ciò non sia possibile al momento dell'arrivo della nave in rada. I comandanti di navi stazza lorda superiori alle 1.600 t. devono attenersi, inoltre,



disposizioni di questa Capitaneria in materia di comunicazioni contenute nell'Ordinanza n° 14/80 del 02/1980.

ARTICOLO 35

(Dichiarazione del Comandante all'arrivo della nave)

Le operazioni commerciali potranno avere inizio solo dopo che il Comandante della nave avrà presentato all'Autorità Marittima una dichiarazione attestante che le sistemazioni e le dotazioni di bordo, concernenti le operazioni da compiere e le attrezzature dei servizi di sicurezza per le navi ed il pronto soccorso delle persone, si trovano in condizioni di perfetta efficienza e pronti all'impiego nonché le informazioni di carattere generale relative alla nave ed al suo equipaggio (cfr. All. n° 08).

ARTICOLO 36

(Manovre di arrivo, di partenza, e di movimenti in porto)

Le navi cisterne dovranno di regola dare fonda in rada. Nel caso che le condizioni meteo marine sconsigliano l'ancoraggio in rada, le dette navi, a seguito di autorizzazione di questa Capitaneria, potranno ancorarsi in avanzo in attesa delle disposizioni che saranno impartite dalla Capitaneria al pilota di servizio.

L'autorizzazione deve essere richiesta via V.H.F. can. 16 dalle 08.00 alle ore 20.00 con collegamento diretto con questa Capitaneria.

Di notte o in casi di mancata risposta alla chiamata della nave l'autorizzazione medesima deve essere richiesta via Crotone Radio.

Uguali cautele saranno osservate per le navi cisterne che approdino vuote per caricare.

Le navi cisterna vuote, che approdino per lavori o per altre ragioni che non siano l'immediata caricazione e che non risultino compiutamente degassificate, sosterranno di inassisa in rada.

Le navi cisterna che non hanno l'obbligo di prendere il pilota attenderanno l'autorizzazione all'ormeggio dopo aver presentata all'Autorità marittima la dichiarazione di cui all'art. 35.

Le stesse navi, sorprese dal mal tempo e che entrano in porto non preavvertite, nonché le navi le quali, a causa del mal tempo, non possano prendere il pilota fuori dal porto attenderanno istruzioni prima di andare all'ormeggio.

Le navi cisterna potranno trasferirsi al posto di ormeggio loro assegnato dopo di aver adempiuto alle formalità di cui al successivo art. 37.

ARTICOLO 37

(Ormeggio disormeggio e manovre
precauzione nell'ormeggio)

L'ormeggio delle navi cisterna deve essere tale da consentire, in caso di emergenza, con l'adozione di appositi accorgimenti, una rapida manovra di disormeggio.

A tal scopo, la nave cisterna dovrà essere ormeggiata con la prua in fuori e dovrà evitare, possibilmente, di dar fondo alle ancore e, in tal caso, le catene delle ancore debbono essere possibilmente smanigliate.

Nel caso che la nave ormeggi di punta, e quindi debba far uso delle ancore, essa deve tenere le catene pronte ad essere smanigliate (la maglia capo testa di ciascuna catena nel pozzo deve essere libera oppure sistemata in modo da consentire di filare rapidamente la catena per occhio, in caso di emergenza).

Le navi cisterna ormeggiate debbono tenere a prora ed a poppa uno o più idonei cavi di acciaio (fissati alle bitte di bordo), con gassa terminale di rimorchio (appennellata fuori bordo) per facilitare la presa del cavo stesso in caso di eventuale rimorchio per emergenza. L'estremità munita di gassa potrà essere assicurata ad un idoneo gavitello.

Questo gavitello dovrà essere collocato in posizione tale, rispetto alla nave, da consentire l'agganciamento del cavo al rimorchiatore per l'immediato trasferimento della nave fuori dal porto, anche quando non fosse possibile provvedervi con i mezzi di bordo.



Le manovre di tonneggio, ormeggio, disormeggio o di spostamento in porto debbono essere eseguite con cavi di fibra vegetale o sintetica.

L'impiego di cavi di acciaio è consentito a condizione che essi siano avvolti su verricelli e passino su passacavi orientabili; siano muniti, nell'ormeggio a terra, di gancio a scocco in materiale antiscintille. I cavi di acciaio, diversi da quelli sopraindicati, sono ammessi soltanto se il loro impiego sia limitato alla zona del castello di prua e del cassero di poppa.

Appositi paglietti debbono essere fissati al passacavi ed alle altre parti delle zone soggette a sfregamento. Ogni Società, ricevitrice di oli minerali o derivanti o di altre merci pericolose, dovrà tenere in deposito presso i propri servizi in banchina quattro asce, da poter prontamente utilizzare per il taglio dei cavi di ormeggio, a bordo debbono essere tenute, pronte, asce per il taglio dei cavi stessi.

Durante la permanenza delle navi cisterna in rada o presso pontili, terminali di *liquidotti* o *gasdotti*, ed altre varie sistemazioni portuali, deve essere assicurata la continua presenza a bordo del Comandante o, in assenza di questi, del primo Ufficiale di coperta e di ogni altra persona dell'equipaggio che sia indispensabile a consentire il rapido disormeggio della nave o per altre necessità in ogni caso di emergenza.

Per le stesse ragioni non potranno essere compiuti a bordo lavori che immobilizzino la nave, senza l'autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Quindi l'apparato motore di propulsione deve essere pronto a funzionare.

Quando non è possibile avere pronto a funzionare l'apparato motore di propulsione (o almeno uno di essi) in caso di due o più apparati, l'Autorità Marittima potrà consentire il carico, lo scarico, e la sosta della nave soltanto, se sia assicurata l'assistenza da parte di rimorchiatori, (l'Autorità Marittima, a seconda dei casi, si riserva di prescrivere l'assistenza di uno o più rimorchiatori durante la manovra di ormeggio e disormeggio e durante le operazioni di carico e scarico, e di vietare la partenza, arrivi e movimenti di navi cisterna in porto durante le ore notturne).

Le disposizioni previste dal 6°, 7° e 12° comma del presente articolo non si applicano alle navi cisterna che trasportano come merci pericolose alla rinfusa soltanto:

- a) liquidi velenosi non infiammabili;
- b) liquidi corrosivi non infiammabili;
- c) gas non infiammabili;

Qualora quest'ultimi fossero però velenosi, si applicano le disposizioni di cui al 12° comma.

Se la nave cisterna sia vuota e se sia stata degassificata, non si applicano le disposizioni del 12° comma.

ARTICOLO 38

(Sospensione delle operazioni di scarica per ragioni di sicurezza)

L'Autorità Marittima, nel caso di peggioramento dello stato del tempo, di avaria alla nave o in altra situazione di pericolo, può ordinare:

- l'immediata sospensione delle operazioni commerciali;
- l'adozione di tutte le misure necessarie per lasciare rapidamente l'ormeggio.

ARTICOLO 39

(Segnali)

All'entrata, uscita, movimenti in porto, come pure durante la sosta alla fonda in rada o in porto, le navi cisterna debbono tenere alzati a riva ad altezza opportuna ed in posizione tale da essere ben visibile per tutto il giro dell'orizzonte:

- a. di giorno: una bandiera rossa (lettera "B" del Codice Internazionale dei segnali);
- b. di notte: un fanale a luce rossa ben visibile ad una distanza di due miglia.



ARTICOLO 40
(Controllo preventivo di sicurezza del carico
Dichiarazione di non tossicità)

All'arrivo della nave in rada al fine di garantire la sicurezza del successivo ormeggio in porto, il Comando di bordo dovrà ottenere il rilascio di apposita certificazione di "Gas free" di tutte le cisterne da parte del servizio Clinico del porto. Inoltre il Clinico del porto dovrà rilasciare apposita certificazione di compatibilità e di non tossicità relativa alle cisterne destinate alla caricazione in relazione al carico già trasportato.

Tali certificati da consegnarsi alla Capitaneria di Porto di Crotone saranno vincolati per la manovra di entrata in porto.

ARTICOLO 41

Nei posti d'ormeggio l'uso di apparecchi o utensili che possono provocare scintille ed altre sorgenti di ignizione o sviluppare calore è consentito qualora il tipo dell'apparecchio o dell'utensile sia stato riconosciuto appropriato alle caratteristiche di pericolosità delle merci ed il loro impiego sia stato preventivamente autorizzato.

Nei moli adibiti all'ormeggio delle navi cisterna è proibito fumare o accendere fiamme libere di qualsiasi tipo, tranne nei casi autorizzati dall'Autorità Marittima e con le eventuali cautele dalla stessa prescritte.

ARTICOLO 42
(Ultimazioni delle operazioni)

Le navi cisterne, ultimate le operazioni di imbarco e sbarco del carico, dovranno di norma lasciare al più presto il posto di ormeggio. L'Autorità Marittima in relazione a determinate situazioni contingenti può disporre diversamente.

ARTICOLO 43
(Illuminazione dei posti d'ormeggio)

I posti d'ormeggio destinati alle operazioni di carico e scarico o soste delle navi cisterna devono essere muniti di un efficiente impianto d'illuminazione e di idonea e temporanea recinzione.

ARTICOLO 44
(Segnali d'emergenza)

Qualora le condizioni di sicurezza di una nave cisterna o della zona in cui essa trovasi ormeggiata vengono ad essere compromesse da fatti imprevisti, è fatto obbligo a chiunque venga a conoscenza di tali circostanze di darne subito avviso al Comando di bordo, informando contemporaneamente la Centrale Operativa della Capitaneria di Porto di Crotone.

L'obbligo di informare la Centrale Operativa in merito a qualsiasi circostanza che possa compromettere o modificare il normale svolgimento delle operazioni di carico e scarico compete in particolare al Comando di bordo, nonché alla società caricatrice o ricevitrice. Nell'eventualità di incendio, scoppio o altra emergenza, i Comandanti delle navi su cui si verifica l'emergenza devono fare i regolamentari segnali acustici ed ottici.

Al fine di assicurare la massima tempestività delle comunicazioni in corso di emergenza.

ARTICOLO 45
(Accesso a bordo)

A bordo delle navi possono salire solo e solamente, oltre ovviamente l'equipaggio, le persone in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima.



Il Comando di bordo deve curare che anche detto personale osservi le prescrizioni antincendio ed antinfortunistiche vigenti a bordo.

Il Comando di bordo deve provvedere ad assicurare un servizio ininterrotto di guardia per impedire l'accesso agli estranei non autorizzati e per fare osservare le prescrizioni antincendio ed antinfortunistiche.

Previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, il servizio di guardia di cui al precedente comma può essere disimpegnato, a bordo, da guardie giurate o da altro personale qualificato, in sostituzione delle persone dell'equipaggio.

In caso di emergenza, e sotto la responsabilità del Comando di bordo, potranno accedere sulla nave persone estranee all'equipaggio per il tempo strettamente necessario a compiere la loro opera.

CAPITOLO QUARTO

DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE E DELL'ORMEGGIO NEL PORTO DI CROTONE

ARTICOLO 46

(Definizione di naviglio minore)

Per naviglio minore si intendono le unità impiegate per i servizi portuali, le unità da pesca e da diporto.

ARTICOLO 47

(Norme per la navigazione nell'ambito della rada di Crotone)

Il naviglio minore in navigazione nella rada di Crotone dovrà sempre lasciare libera la rotta alle navi in manovra nelle zone di ancoraggio o che impegnano la rotta di entrata/uscita dal porto e non ostacolare l'utilizzo delle zone di ancoraggio a ridosso da parte delle navi.

ARTICOLO 48

(Norme per la navigazione del naviglio minore in ambito portuale)

- a. Il naviglio minore in navigazione nel porto di Crotone dovrà sempre lasciare libera la rotta alle navi in entrata ed in uscita e non ostacolarne la manovra.
- b. Le unità nel transitare nel bacino portuale o nei pressi delle opere portuali, nonché incrociando piccole imbarcazioni devono ridurre al minimo la velocità, non superando comunque la velocità di 5 (cinque) nodi e passare a distanza di sicurezza.
- c. Alle unità da pesca e da diporto è vietato l'ancoraggio nell'ambito dello specchio acqueo portuale.

ARTICOLO 49

(Naviglio da pesca e da diporto)

E' fatto divieto, di massima, per il naviglio da pesca e da diporto ormeggiare nel bacino Nord del porto di Crotone.

Eventuale richiesta di ormeggio deve essere effettuata via radio canale 16 VHF, specificando il periodo di tempo di prevista sosta all'ormeggio.

Nel caso di unità sprovvista di apparati radio, il conduttore delle predette unità devono immediatamente comunicare la loro presenza in porto alla locale Autorità Marittima.



Porto Crotone

Durante la sosta in porto delle navi dovranno essere immediatamente pronte a manovrare in qualsiasi momento a semplice richiesta dell'Autorità Marittima; a tale scopo almeno un terzo dell'equipaggio deve permanentemente rimanere a bordo.

Prima della partenza, le unità da diporto dovranno fornire all'Autorità Marittima tutti i dati necessari atti a facilitare le loro richieste in caso di mancanza di notizie, in particolare:

- a) nome dell'unità e sue caratteristiche;
- b) porto di destinazione, rotta ed ora di partenza;
- c) generalità conduttore e numero persone presenti a bordo;
- d) apparati radio in dotazione e numero eventuale telefono cellulare.

ARTICOLO 50

(Comunicazioni della Società concessionaria del servizio di rimorchio)

La Società concessionaria del servizio di rimorchio deve assicurare che venga comunicato alla Centrale Operativa:

1. Ogni spostamento dei rimorchiatori di guardia dagli ormeggi situati alla radice del Molo Giunti;
2. La dislocazione fuori dalle acque del porto e dalla rada dei rimorchiatori adibiti al servizio. Al riguardo ogni allontanamento dalle predette aree dovrà essere autorizzato dalla Capitaneria di Porto.

ARTICOLO 51

(Comunicazioni delle unità da pesca)

I Comandanti delle unità da pesca dotate di apparati radio devono comunicare alla Centrale Operativa della Capitaneria di Porto sul canale 16 (lavoro canale 11) l'ora di uscita dal porto. La stessa comunicazione dovrà essere effettuata all'atto del rientro in porto, richiedendo l'autorizzazione per l'ormeggio. Di massima non sarà consentito l'ormeggio di unità da pesca nel bacino Nord del porto di Crotona, fatto salvo il tempo necessario per le operazioni di scarica del pescato e di eventuale caricazione del ghiaccio.

ARTICOLO 52

(Comunicazione della società addetta al servizio di pulizia degli specchi acquei)

La società concessionaria del servizio di pulizia degli specchi acquei deve assicurare che venga giornalmente comunicato alla Centrale Operativa quanto segue:

1. ZONA DI ATTIVITA'
2. ORARIO DI INIZIO E DI FINE SERVIZIO.

ARTICOLO 53

(Comunicazione di evento straordinario)

I Comandanti delle unità impiegate nei servizi portuali sono altresì tenuti a comunicare tempestivamente alla Centrale Operativa ogni evento straordinario che dovesse occorrere durante l'espletamento del servizio.

ARTICOLO 54

(Momentaneo immobilizzo della nave)

1. La nave all'ormeggio deve mantenere un grado di approntamento tale da permettere in qualsiasi momento di prendere il mare o di effettuare eventuali spostamenti.



Quali lavori che comportano un momentaneo immobilizzo nave deve essere autorizzato prima.

ARTICOLO 55

(Lavori di manutenzione a bordo delle navi)

Non sono consentiti, salvo espressa autorizzazione della Capitaneria di Porto, lavori di manutenzione a bordo delle navi ormeggiate nel porto di Crotone. Sono consentiti piccoli interventi che non limitano la funzionalità dell'elica motore, l'efficienza della nave ovvero che non comportano pericolo di inquinamento del mare.

CAPITOLO QUINTO

DISCIPLINA DELLA PESCA

ARTICOLO 56

(Esercizio della pesca nella rada di Crotone)

- a. Nell'ambito della rada di Crotone è vietato, salvo deroghe della Capitaneria di Porto potrà concedere per particolari situazioni, l'esercizio della pesca marittima professionale effettuata con qualsiasi sistema ed attrezzo.
- b. L'esercizio della pesca marittima professionale è altresì vietato lungo la rotta d'accesso al porto.
- c. L'esercizio consentito della pesca non deve arrecare intralcio alla navigazione.

ARTICOLO 57

(Della pesca sportiva)

- a. L'esercizio della pesca da terra è vietato all'interno del bacino portuale.
- b. Le gare di pesca sportiva, fermo restando l'uso dei soli attrezzi previsti, sono consentite previa specifica autorizzazione della Capitaneria di Porto.
- c. Le società organizzatrici di manifestazioni di pesca sportiva devono far pervenire l'istanza tesa ad ottenere la prescritta autorizzazione almeno 15 giorni prima della data fissata per la manifestazione stessa, completa del programma e del nullaosta della sezione della Federazione Italiana della Pesca Sportiva.
- d. E' VIETATO l'esercizio della pesca subacquea nell'ambito del porto e della rada.
- e. La pesca da unità da diporto è vietata:
 - lungo la rotta di accesso al porto di Crotone;
 - nell'ambito portuale;
 - a meno di 200 mt. dalle navi mercantili alla fonda nella rada di Crotone.



IL COMANDANTE
G.F. (CP) Francesco SANTUCCI

Alla Capitaneria di Porto di Crotone
Sezione Tecnica - Sicur. Navig.

Richiesta Autorizzazione Servizi n. _____

Nave: _____

Su richiesta del Ricevitore/Caricatore: _____

In nome e per conto dell'Armatore: _____

Si richiede l'autorizzazione allo svolgimento dei seguenti servizi:

PILOTI - P -

REMORCHIATORI - R -

ORMEGGIATORI - O -

dalle ore _____ alle ore _____ del giorno _____

Dati relativi alla partenza:

Destinazione : _____ ()

Carico a bordo : _____ tonn. _____

L'Agenzia Marittima

CAPITANERIA DI PORTO DI CROTONE
Sezione Tecnica e Sicurezza Navigazione

Ricevuto alle ore _____ del giorno _____

Visto: Si autorizzano i servizi di:

Pilotaggio

Rimorchio

Ormezzatori



ALLEGATO I

1. Informazioni concernenti le naviche trasportano merci pericolose o inquinanti

(articolo 55 1/6)

1. Nome della nave e nominativo internazionale
2. Nazionalità della nave
3. Lunghezza e pescaggio
4. Porto di destinazione
5. Ora presunta di arrivo al porto di destinazione o presso la stazione di pilotaggio, secondo quanto prescritto dall'autorità competente
6. Ora presunta di partenza
7. Itinerario previsto
8. Denominazioni tecniche delle merci pericolose o inquinanti, numeri delle Nazioni Unite (NU), qualora esitano, classi di pericolo OMI, conformemente ai codici IMDG, IBC e IGC, quantitativi di tali merci e loro ubicazione a bordo, nonché, se tali merci sono contenute in contenitori cisterna o casse mobili (contenitori), marchi di identificazione
9. Conferma della presenza a bordo di un elenco o di un manifesto oppure di un piano di carico appropriato nel quale siano indicate in dettaglio le merci pericolose o inquinanti imbarcate a bordo della nave, con la relativa ubicazione
10. Eventuali avarie o certificati scaduti alla data del previsto arrivo



ALLEGATO II

ELENCO DI CONTROLLO PER LE NAVI

(Articolo 6 paragrafo 3 articolo 8 ed allegato III)

Io sottoscritto, Comandante della sotto descritta unità, dichiaro sotto la mia responsabilità, conscio delle pene previste per le false dichiarazioni negli atti pubblici, che quanto segue risponde a verità:

A. Identificazione della nave.

Nome della nave:	Proprietario:	Anno di costruzione:	
Bandiera:	Nominativo internazionale:	Stazza Lorda:	
Porto di iscrizione:	Lunghezza fuori tutto:		
Società di classificazione:			
Classe:	Scafo:	Macchine:	
Impianto di propulsione:		Potenza:	
Agente:			
Pescaggio:	Prua:	Centrale:	Poppa:
Volume/ massa del carico pericoloso o inquinante:			

B. Installazioni di sicurezza

	In buon stato di funzionamento		Deficienze
	SI	NO	
1. Costruzione e attrezzatura tecnica			
Motori principali e ausiliari	☐	☐	
Dispositivo per il timone principale	☐	☐	
Dispositivo per il timone ausiliario	☐	☐	
Dispositivo per l'ancora	☐	☐	
Sistema antincendio permanente	☐	☐	



Sistema di gas inerte (se applicabile)

☐☐

2. Attrezzatura di navigazione

Caratteristiche di manovra disponibili

☐☐

Primo dispositivo radar

☐☐

Secondo dispositivo radar

☐☐

Bussola giroscopica

☐☐

Bussola magnetica

☐☐

Radiogoniometro

☐☐

Ecoscandaglio

☐☐

Altre apparecchiature elettroniche per la
determinazione della posizione

☐☐

3. Apparati radio

Impianto di radiotelegrafo

☐☐

Impianto di radiotelefono (VHF)

☐☐

C. Documenti:

Certificati/Documenti
nave in corso di validità

SI

NO

Certificato di sicurezza previsto per la costruzione per
le navi da carico

☐☐

Certificato di sicurezza dotazioni per navi da carico

☐☐

Certificato Sic. radio per navi da carico

☐☐

Certificato di bordo libero

☐☐

Certificato di classe

☐☐

Certificato di assicurazione contro i rischi da
inquinamento (CLC)

☐☐

Certificato di conformità alla SOLAS relativo alle
merci pericolose

☐☐

Certificato di sicurezza per le navi passeggeri

☐☐



Certificato (internazionale) di prevenzione contro l'inquinamento da idrocarburi (Certificati IOPP)

☐☐

Registro degli idrocarburi

☐☐

D. Merci pericolose

MERCI PERICOLOSE A BORDO

SI

NO

☐ solide alla rinfusa (BC Code) App. "A" - App. ☐ "B" - App. ☐ "C" ☐

Prodotto _____ Tonn. _____

Prodotto _____ Tonn. _____

Certificato (internazionale) di idoneità al trasporto di prodotti chimici alla rinfusa

☐☐

☐ Prodotti petroliferi (MARPOL I)

Prodotto _____ Tonn. _____ - Prodotto _____ Tonn. _____ -

Certificato (internazionale) di prevenzione contro l'inquinamento da idrocarburi (Certificati IOPP)

☐☐

☐ M.P. liquidi alla rinfusa (MARPOL II)

Prodotto _____ Tonn. _____ - Prodotto _____ Tonn. _____ -

Certificato (internazionale) di prevenzione contro l'inquinamento per il trasporto di sostanze nocive liquide alla rinfusa

☐☐

☐ Gas alla rinfusa (MARPOL II)

Prodotto _____ Tonn. _____ - Prodotto _____ Tonn. _____ -

Certificato (internazionale) di idoneità al trasporto di gas liquidi alla rinfusa

☐☐

☐ M.P. in colli (IMDG Code)

Classe IMO _____ / Unità - Classe IMO _____ / Unità - Classe IMO _____ / Unità -

Certificato (internazionale) di idoneità al trasporto di merci pericolose in colli

☐☐



M.P. su autoveicoli

Classe IMO _____ / Unità - Classe IMO _____ / Unità - Classe IMO _____ / Unità -

Certificato (internazionale) di idoneità al trasporto di merci pericolose in colli

☐
☐

E. Comandante ed equipaggio a bordo:

	SI	NO	Titolo professionale di idoneità (descrizione dettagliata e n°)	Rilasciato da (Autorità competente)	a (località/paese)
Comandante	☐	☐	_____	_____	_____
Primo Ufficiale di coperta	☐	☐	_____	_____	_____
Secondo Ufficiale di coperta	☐	☐	_____	_____	_____
Terzo Ufficiale di coperta	☐	☐	_____	_____	_____
Direttore di macchina	☐	☐	_____	_____	_____
Primo Ufficiale di macchina	☐	☐	_____	_____	_____
Secondo Ufficiale di macchina	☐	☐	_____	_____	_____
Terzo Ufficiale di macchina	☐	☐	_____	_____	_____
Addetto alle comunicazioni radio	☐	☐	_____	_____	_____
Totale altri componenti equipaggio di cui			in coperta: _____	in sala macchina: _____	
Pilota di altura preso a bordo	☐	☐	_____	_____	_____

Il sottoscritto, Comandante della nave sopradescritta, dichiara inoltre di essere a conoscenza delle principali ordinanze della Capitaneria di porto di Venezia, in particolare per quanto attiene le particolari merci pericolose trasportate a bordo

(dnln)

(firma del Comandante o in caso di suo impedimento di chi lo sostituisce)

(firma del pilota che riceve la dichiarazione)



BOLLO

Data e ora di arrivo

Numero di registro

DOMANDA DI ACCOSTO

Alla Capitaneria di porto di _____
Sez. Tecnica - Sic. Nav.

Il sottoscritto _____

Nella qualità di _____

Chiede l'autorizzazione di approdo per la nave sottoindicata, in previsto arrivo il giorno _____ ore _____

1 - Nave (tipo) _____ Nome _____ Lungh. _____

TSL _____ TSN _____ GT _____ Immers. _____

AV/AD _____ / _____

Bandiera _____ Proveniente da _____ (_____) Agente _____

Raccomandatario _____ Abit. Via _____ Tel. _____

Agenzia in Via _____ Tel. _____

La Nave è carica di Ton. _____ di _____

La Nave è vuota e non lavata - degassificata - bonificata - Sì / No

L'ultimo carico trasp. È stato di Ton. _____ di _____

La Nave è vuota ed è stata degassificata - lavata - bonificata in località _____

Data dell'operazione, mezzi usati per la degassificazione -- lavatura: _____ bonifica.

Durata presunta della sosta _____ Ormeggio rich. _____

Altre informazioni utili _____

2 - Motivo dell'approdo

a) per caricare o scaricare ton. _____ di _____

Nome del ricevitore o caricatore o loro eventuali rappresentanti mandati _____

b) per eseguire le seguenti

riparazioni _____

c) per sosta inoperosa:

motivo _____

Data _____

C.C. : PILOTI
C.C. : ORMEGGIATORI
C.C. : RIMORCHIATORI
C.C. : DOGANA PRINCIPALE
C.C. : VARCO DOGANALE
C.C. : U.O.N. c/o QUESTURA

CROTONE
CROTONE / CIRO' MARINA
CROTONE
CROTONE
CROTONE
CROTONE



95
Crotona II _____

Alla Capitaneria di Porto
Sez. Tecnica - Sic. Nav.
Crotona

Oggetto: *Mandato di Raccomandatario Marittimo.*

Il sottoscritto _____ operante nel complesso
portuale di Crotona come raccomandatario marittimo della :

Nave: _____

Tipo : _____

Nazionalità: _____

T.S.L. : _____

dichiara ai sensi dell'art.3 della Legge 4.4.1977 , n.135 di aver ricevuto il proprio
mandato dal Sig. _____ (armatore / noleggiatore /
vettore) domiciliato in _____

IL RACCOMANDATARIO



Crotone li _____

Spett. le

CAPITANERIA DI PORTO DI CROTONE

Oggetto : Dichiarazione di disponibilità fondi
(Art. 3 Legge 04.04.1997, n° 135).

In relazione alla richiesta di spedizione della nave _____

Di Bandiera _____, il Sottoscritto _____

Raccomandatario marittimo dell'Agenzia _____

DICHIARA

Di disporre nel territorio italiano, della somma sufficiente a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte, NOSTRO TRAMITE, in occasione dell'approdo della suddetta nave nel porto di Crotone.

FIRMA DEL RACCOMANDATARIO MARITTIMO



Alla Capitaneria di Porto di Croton
Sezione Tecnica – Sicur. Navig.
Crotone

Richiesta Autorizzazione Servizi n° _____

Su richiesta del Ricevitore/Caricatore: _____

In nome e per conto dell'Armatore: _____

Si richiede l'autorizzazione allo svolgimento dei seguenti servizi:

per lo spostamento della M/N _____

dalla banchina _____

alla banchina _____

per il giorno _____ alle ore _____

PILOTI : SI NO

RIMORCHIATORI : SI NO

ORMEGGIATORI : SI NO

L'Agenzia Marittima

CAPITANERIA DI PORTO DI CROTONE
Sezione Tecnica e Sicurezza Navigazione

Ricevuto il _____ alle ore _____

VISTO : Si autorizzano i servizi di :

Pilotaggio

Rimorchio

Ormeggiatori



DA M/CISTERNA _____ DI BANDIERA _____
TSL _____ G.T. _____
PROVENIENTE DA _____
E.T.A. CROTONE _____
PER IMBARCARE / SBARCAR TONN. _____ DI _____
NELLE / DALLE CISTERNE N° _____
LA NAVE E' IN GAS FREE SI / NO
CERTIFICATO DI CLASSE RILASCIATO A _____ IL _____ SCAD. _____
CERTIFICATO C.O. F. RILASCIATO A _____ IL _____ SCAD. _____
CERTIFICATO I.O.P.P. RILASCIATO A _____ IL _____ SCAD. _____
CERTIFICATO C.L.C. RILASCIATO A _____ IL _____ SCAD. _____
MEMORANDUM DI PARIGI RILASCIATO A _____ IL _____ SCAD. _____

DICHIARO CONOSCENZA ORDINANZA N° 23 / 87 DEL 06/04/1987
EFFICIENZA MEZZI CARICAZIONE / DISCARICA, SERVIZI DI SICUREZZA, MI IMPEGNO AT
INFORMARE CODESTA CAPITANERIA QUALSIASI CIRCOSTANZA COMPROMETTENTE
SICUREZZA NAVE ALT ASSICURO OSSERVANZA DISPOSIZIONI VIGENTI CODESTO PORTO
ASSICURO CHE IL PERSONALE DI BORDO EST FORNITO DI ABILITAZIONI
ADDESTRAMENTO INCARICHI AFFIDATI RELATIVE OPERAZIONI CARICAZIONI /
DISCARICA ASSICURO INIZIO OPERAZIONI DIPO NULLA OSTA CODESTA AUTORITA'
MARITTIMA

FIRMA: IL COMANDANTE DELLA NAVE



All. 7

BOLLO

Alla CAPITANERIA DI PORTO DI CROTONE

Sez. Tecnica / Sic. Nav.

Il sottoscritto Comandante _____ della M/N _____
Di Bandiera _____, giunta nella rada di Crotone il giorno _____
alle ore _____, giusta vostra autorizzazione all'ormeggio alla banchina _____
per il giorno _____ alle ore _____ rinuncio a tale ormeggio dando
la precedenza alla M/N _____ di Bandiera _____ giunta
nella rada di Crotone il giorno _____ alle ore _____.

Significando che il mio ormeggio avverrà al termine dell'ultima operazione commerciale
in corso.

FIRMA DEL COMANDANTE DELLA NAVE

VISTO: RACCOMANDATARIO MARITTIMO



